199/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al **n. 74014** del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla sig.ra **XX** (c.f. omissis),

rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Ianniello (c.f. NNLFNN37P11F352L) e dall'avv. Fabio Pisani (c.f. PSNFBA63P69H501G),

contro

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ora Ministero dell'istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale per il Lazio**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore;*

**Inps** – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea

Botta (c.f. BTTNDR62C04H501R), dall'avv. Manuela Massa (c.f. MSSMNL71D43H501R) dall'avv. Emanuela Capannolo (c.f. CPNMNL67E42A345R), dall'avv. Clementina Pulli (c.f. PLLCMN62C55E506T) e dall'avv. Nicola Valente (c.f. VLNNCL57C17A783P).

Visto il ricorso e gli atti e i documenti di causa;

uditi all'udienza del 9 aprile 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Fernando Ianniello per la ricorrente e l'avv. Filippo Mangiapane, su delega, per l'Inps. Nessuno è comparso per il Ministero dell'istruzione.

Considerato in

**In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03**

**FATTO**

**1.** Con ricorso del 30 gennaio 2015, la sig.ra XX, già docente presso un Istituto tecnico, chiedeva l'annullamento del silenzio rifiuto alla domanda di pensione di invalidità ai sensi dell'art. 2, l. n. 335/1995 prodotta l'11 ottobre 2010, nonché di accertare la fondatezza della richiesta, previa acquisizione di parere medico legale.

Rappresentava di aver prodotto in data 28 settembre 2009 al competente Ufficio scolastico istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità di cui era affetta. Il 13 settembre 2010 era sottoposta a visita collegiale presso la

Commissione medico ospedaliera di Roma, all'esito della quale risultava non idonea al servizio di istituto. L'11 ottobre 2010 presentava una nuova istanza volta ad ottenere i benefici di cui all'art. 2, l. n. 335/1995. La Commissione medica di verifica adottava un verbale negativo ai fini dell'applicazione del predetto art. 2, l. n. 335/1995. L'Ufficio scolastico regionale, Settore pensioni e cause di servizio, comunicava l'archiviazione della pratica alla luce della nuova istanza.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

**2.** All'esito dell'udienza del 19 gennaio 2017, con ordinanza n. 9/2017, era disposto il rinvio al 4 luglio 2017 per il rinnovo della notifica ai sensi degli artt. 44 e 48 c.g.c. e 291 c.p.c. Con nota del 25 gennaio 2017 il ricorrente depositava la copia del ricorso notificato al Ministero dell'istruzione e all'Inps.

**3.** L'Inps si costituiva in giudizio con memoria del 18 ottobre 2017, eccependo la prescrizione dei ratei maturati nel quinquennio antecedente alla data del ricorso e chiedendo il rigetto della domanda perché infondata.

Faceva presente che la sede di Montesacro non aveva al momento la disponibilità del fascicolo

pensionistico in quanto sito in un deposito fuori sede per lavori di adeguamento alle norme antincendio e di sicurezza, precisando che il fascicolo sarebbe stato disponibile dal gennaio 2018. Dagli archivi telematici non risultava emesso alcun provvedimento di pensione per inabilità.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

**4.** Questa Sezione all'esito dell'udienza del 26 ottobre 2017, con ordinanza n. 123/2017, ordinava all'Ufficio scolastico regionale, non costituito in giudizio, di depositare il fascicolo amministrativo della ricorrente.

**5.** Il Ministero dell'istruzione, Ufficio scolastico regionale per il Lazio si costituiva in giudizio con memoria del 30 novembre 2017, chiedendo il rigetto della domanda.

Affermava che l'interessata era cessata dal servizio per dimissioni volontarie con decorrenza del 1° settembre 2009, che l'istanza di riconoscimento della causa di servizio presentata il 28 agosto 2009 era stata archiviata a seguito della richiesta di rettifica proposta dall'interessata stessa l'11 ottobre 2010 volta ad ottenere la pensione di inabilità con i benefici di cui all'art. 2, comma 12, l. n. 335/1995. Tale istanza era stata trasmessa all'Inps quale organo competente a esprimersi.

**6.** Con ordinanza n. 56/2018, all'esito dell'udienza del 28 marzo 2018, era chiesto all'Inps di fornire gli elementi riferiti all'istanza di pensione di disabilità e di far conoscere quali provvedimenti ritenesse di adottare.

**7.** Con memoria del 23 maggio 2018 l'Inps comunicava di non poter dare seguito alla richiesta perché non era ancora in possesso del fascicolo.

**8.** Con memoria del 26 giugno 2019 la ricorrente chiedeva che fosse disposta la necessaria istruttoria medico legale al fine di stabilire la sussistenza o meno del diritto a beneficiare di quanto disposto dall'art. 2, l. n. 335/1995.

**9.** Con ordinanza n. 171/2020, in disparte l'accertamento circa la sussistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina, la Sezione disponeva l'espletamento di una consulenza medica da parte dell'Ufficio medico legale del Ministero della salute (UML), allo scopo di chiarire "se le infermità denunciate dalla ricorrente nella domanda del 28.9.2009, rettificata con domanda del 10.11.2010 potevano rendere la sig.ra XX inabile in modo permanente ed assoluto a svolgere qualsiasi attività lavorativa, cagionando la risoluzione del rapporto di lavoro".

**In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03**

**10.** In data 13 luglio 2023 l'UML depositava il richiesto parere, nel quale preliminarmente rilevava la carenza documentale relativa alla vicenda clinica dell'interessata, rappresentando di avere chiesto documentazione che non era stata esibita. Sulla base della documentazione in atti e delle visite effettuate concludeva affermando che le infermità denunciate dalla ricorrente nella domanda del 28 settembre 2009, rettificata con domanda del 10 novembre 2010, non potevano renderla inabile in modo permanente e assoluto a svolgere qualsiasi attività lavorativa, cagionando la risoluzione del rapporto di lavoro.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

**11.** Con memoria del 23 dicembre 2023 l'Inps insisteva per il rigetto del ricorso.

**12.** Con note difensive del 7 gennaio 2024 la ricorrente depositava una relazione peritale di parte a firma della dott.ssa Lucia Gaudenzi, specialista in medicina legale, nonché ulteriore documentazione medica, affermando che con tale relazione venivano confutate le conclusioni dell'UML, insistendo nell'accoglimento del ricorso.

In subordine, chiedeva di disporre un supplemento istruttorio, mediante la nomina di un CTU medico legale o la richiesta di un nuovo parere al CML.

**13.** Con ordinanza n. 5/2024, all'esito dell'udienza del 17 gennaio 2024, questa Sezione disponeva un rinnovo della CTU, chiedendo all'UML il riesame della situazione sanitaria della ricorrente sulla base della documentazione medica prodotta dall'interessata, unitamente alla relazione peritale della CTP.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

**14.** In data 19 marzo 2024 l'UML depositava il parere medico legale richiesto. Dato atto di aver esaminato la documentazione medica prodotta dalla ricorrente, confermava le conclusioni già sostenute nel precedente parere depositato il 13 luglio 2023.

**15.** Con memoria del 28 marzo 2025 la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e, in via subordinata, chiedeva di disporre un supplemento istruttorio per accertare l'inabilità della ricorrente alla data indicata, mediante la nomina di un CTU medico legale o la richiesta di un nuovo parere tecnico al CML.

Eccepiva che nel parere depositato all'esito del rinnovo della consulenza, l'UML si era limitato a descrivere il contenuto della documentazione medica prodotta, concludendo in modo meramente assertivo che le infermità denunciate non potevano rendere la ricorrente inabile in modo permanente e assoluto a

svolgere qualsiasi attività lavorativa, con un giudizio privo di motivazione e che non trovava corrispondenza con la situazione di grave compromissione fisica emergente dai documenti, attestanti un complesso invalidante oggettivamente impeditivo di qualsiasi attività di lavoro.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

**16.** All'udienza del 9 aprile 2025, come da verbale, l'avv. Ianniello, per la ricorrente, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, contestando gli esiti del parere dell'UML. L'avv. Mangiapane, per l'Inps, ha insistito per il rigetto del ricorso, opponendosi ad una nuova CTU.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

**DIRITTO**

**1.** Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza in capo alla ricorrente dei presupposti per il riconoscimento del beneficio pensionistico previsto dall'art. 12, l. n. 335/1995.

**2.** Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.

Occorre preliminarmente richiamare il disposto di cui all'art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 secondo il quale, per i dipendenti ivi indicati "cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per

le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. (…). Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio". Il regolamento recante le modalità applicative delle disposizioni contenute in tale disposizione è stato emanato con decreto del Ministero del tesoro dell'8 maggio 1997, n. 187. In base alla richiamata disciplina e in particolare dell'art. 2 del citato d.m. n. 187/1997,

**In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03**

ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità è necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità; b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio; c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nella fattispecie in esame, in disparte la valutazione del possesso degli ulteriori requisiti per il riconoscimento del beneficio in questione, la ricorrente non risulta in possesso del requisito della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa".

La CTU resa nel presente giudizio, con le relazioni dell'UML del 13 luglio 2023 e del 19 marzo 2024, all'esito dell'esame della documentazione in atti, degli accertamenti medici disposti dall'Organo di consulenza e da quelli prodotti dalla ricorrente, e previa valutazione delle specifiche caratteristiche della fattispecie, ha escluso la sussistenza del requisito dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa,

sostanzialmente confermando il giudizio già precedentemente espresso dalla Commissione medica di verifica di Roma del 3 gennaio 2011.

In particolare, nella relazione del 13 luglio 2023, l'UML in merito alle dedotte infermità di ipertensione arteriosa, rizoartrosi bilaterale, ipoacusia bilaterale, congiuntivite cronica e cefalea post traumatica, "seppure non dimostrate da alcuna documentazione sanitaria in atti, idonea a datarle e dimostrarne la progressione nel tempo", affermava che si trattava di "patologie non correlabili alle attività istituzionali svolte genericamente dal docente" e che non si potevano considerare sufficienti a determinare la condizione di inabilità ai sensi dell'art 2, l. n. 335/1995. Dunque, l'UML concludeva affermando che le infermità denunciate dalla ricorrente nella domanda del 28 settembre 2009, rettificata con domanda dell'11 ottobre 2010, non la rendevano inabile in modo permanente e assoluto a svolgere qualsiasi attività lavorativa, cagionando la risoluzione del rapporto di lavoro.

La predetta relazione lamentava l'assenza della documentazione della vicenda clinica dell'interessata, non prodotta dalla parte sebbene richiesta, e richiamava la documentazione medica

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

(esiti delle visite cardiologica ed ECG, neurologica, ortopedica e otorinolaringoiatrica) relativa alle visite disposte dallo stesso Organo di consulenza ed effettuate tra il novembre e il dicembre 2022.

A seguito del deposito di ulteriore documentazione medica da parte della ricorrente, avvenuto successivamente alla conclusione delle operazioni peritali, con la relazione integrativa del 19 marzo 2024, l'UML confermava le medesime conclusioni, ulteriormente argomentando in merito ai rapporti tra le patologie sofferte e l'attività lavorativa svolta. In particolare, l'UML evidenziava che, sulla base della documentazione sanitaria disponibile, la sig.ra XX risultava affetta da varie patologie (cardiopatia ipertensiva III Classe NYHA, retinopatia ipertensiva, rizoartrosi mano dx e sx, esiti di trauma facciale con vertigini soggettive posturali e cefalea, cervicouncoartrosi, protrusioni discali lombari con lombosciatalgia, coxalgia, osteopenia grave del collo del femore, epatite cronica attiva B, ipotiroidismo acquisito in terapia farmacologica, congiuntivite cronica e sindrome depressiva endoreattiva di entità medio-grave). Precisava che "il riconoscimento dell'inabilità assoluta prevede che si accerti l'impossibilità del soggetto allo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, tenendo conto delle abilità lavorative specifiche del soggetto quali titolo di studio, tipo di esperienze lavorative pregresse, durata delle esperienze lavorative e ulteriori abilità, atti a consentire al soggetto di svolgere attività lavorative confacenti alle proprie attitudini non penalizzanti sotto il profilo economico e di qualifica/ruolo". In proposito la ricorrente risultava "aver svolto sempre il ruolo di docente di scuola secondaria, inquadrabile quale lavoro intellettuale non usurante, pertanto la stessa, in considerazione della capacità lavorativa residua alle infermità descritte, (era) da considerarsi quale soggetto collocabile in mansioni intellettuali amministrative/contabili/archivistiche etc. tali da garantire sia una maggiore tutela fisica (modalità lavorativa, autonomia etc.) che una minore esposizione a stress (rumore, confronto con la classe, etc.) ai sensi sia della legge 81/2008 che delle legge 104/1992". Di conseguenza, in considerazione della mansione lavorativa svolta, le infermità di cui la ricorrente risultava essere portatrice non consentivano di giudicarla quale soggetto inabile a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della l. n. 335/1995.

**In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03**

Questo giudicante ritiene di condividere integralmente e fare proprio il riportato parere medico-legale dell'UML, in quanto adeguatamente motivato, immune da vizi logici e pienamente idoneo a fondare la decisione di rigetto della domanda attorea. Le argomentazioni medico legali poste a fondamento delle conclusioni dell'UML risultano coerenti con la documentazione esaminata, ivi inclusa quella prodotta dalla ricorrente successivamente alla redazione della prima relazione da parte dell'UML, nonché esaustive e prive di vizi logici.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Da aggiungere che l'ulteriore documentazione medica prodotta dalla ricorrente, relativa alle descritte patologie, non consente di confutare le riportate conclusioni, in quanto tale documentazione fa riferimento a patologie che sono state compiutamente prese in considerazione dall'Organo di consulenza, ritenendole inidonee a fondare il richiesto giudizio di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro.

Conclusivamente, dunque, il complessivo quadro di salute della ricorrente, pur nella sussistenza di una pluralità di patologie, non poteva essere ritenuto di gravità tale da impedire qualsiasi proficuo lavoro, essendo configurabile la possibilità di un impiego in attività diverse e compatibili con le attitudini e

con la formazione professionale dell'interessata.

**3.** Non essendo emersi profili meritevoli di approfondimenti aggiuntivi nè incongruenze nel contenuto della relazione dell'UML, peraltro già oggetto di integrazione a seguito della presentazione di documentazione medica successivamente allo svolgimento delle operazioni peritali, non può essere disposto un ulteriore supplemento istruttorio.

**4.** In considerazione della complessità della questione tecnica e della presenza in atti di pareri medici contrastanti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

**In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03**

**PER QUESTI MOTIVI**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela

della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 9 aprile 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

**In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03**

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15.04.2025**
**per il Dirigente**
**F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

